

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
LIBERA UNIVERSITA' PER ADULTI - FAENZA APS

ART. 1 - (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "LIBERA UNIVERSITÀ PER ADULTI - FAENZA APS" con sede legale in Via Castellani, 25 nel Comune di Faenza, operante senza fini di lucro.
2. Già fondata nel 1986 con Atto Notarile registrato a Ravenna in data 19-08 1986 n. di repertorio 3576 è stata iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il provvedimento n. 216 del 08/11/2005.
3. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.
La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – (Finalità)

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.
2. In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
3. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - promuovere la crescita e la formazione della comunità locale, anche al fine di favorire la partecipazione a quella regionale, nazionale e internazionale mediante l'organizzazione, da parte dell'Università per Adulti di Faenza, di corsi, dibattiti, conferenze in materie culturali, umanistiche e scientifiche, viaggi culturali, attività teatrali, musicali, percorsi creativi;
 - promuovere e gestire corsi specifici e altre attività culturali e didattiche di informazione, ricerca e sperimentazione;
 - operare in collaborazione con enti culturali, istituzioni, scuole, organizzazioni di rappresentanza della società civile per la realizzazione delle proprie finalità sociali;
 - operare, mediante le attività sopra indicate, un'integrazione sempre più stretta tra le generazioni di iscritti;
 - programmare iniziative di promozione culturale, affinché l'età adulta e la terza età siano vissute come valore positivo in relazione sia al contributo di esperienza che le persone adulte e più anziane possono dare a quelle più giovani sia alla scoperta di interessi sopiti o accantonati;
 - intervenire a favore di iniziative umanitarie, sociali e culturali;
 - promuovere pubblicazioni, periodici e scritti su tematiche varie;
 - organizzare convegni su argomenti sociali e culturali, anche in collaborazione con altri enti e associazioni;



Amico

Caro

Caro

- organizzare laboratori di attività artistiche svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
- coordinare ed effettuare studi, ricerche e manifestazioni che, in Italia e all'estero, possano favorire la conoscenza di associazioni similari;
- svolgere altre attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

4. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

5. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione, in qualità di soci, senza alcun tipo di discriminazione, tutti coloro che ne condividono gli scopi, accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

2. Possono essere soci solo le persone fisiche. Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati nella quale il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

4. L'eventuale reiezione della domanda di ammissione a socio deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta all'interessato; l'aspirante associato non ammesso, entro i successivi 30 giorni, ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di:

- essere informati sulle attività dell'associazione e di parteciparvi;
- di partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, se associati da almeno tre mesi;
- esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, registro dei volontari), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la segreteria dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari di apertura dall'Associazione.

2. I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione con provvedimento del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 6 - (Organi Sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

2. Tutte le cariche elettive sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 7- (L'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in forma cartacea e/o per via telematica, e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Anna Lucce

Stefano C...

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo Direttivo scelto dai presenti.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per la trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria deve:

- approvare il bilancio d'esercizio;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo ogni tre anni, previa determinazione del numero di componenti;
- revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- destinare eventuali avanzi di gestione ad attività istituzionali.
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

ART. 9- (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
3. Per modificare lo statuto, per la trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
6. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 10- (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente appositamente incaricato e sottoscritto dal Presidente e conservato agli atti.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da cinque a sette membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

2. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di programmazione delle attività dell'Associazione e gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il bilancio d'esercizio.

3. Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro individuato tra i presenti.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

6. Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie sia straordinarie.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative; ordinarie e straordinarie
- quote di iscrizione ai corsi
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: eventi, manifestazioni, convegni, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, viaggi culturali e lezioni sul posto, sottoscrizioni anche a premi;
 - proventi delle attività di raccolta fondi;
 - proventi delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
- È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14 – (Bilancio d'esercizio)

1. Il bilancio d'esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

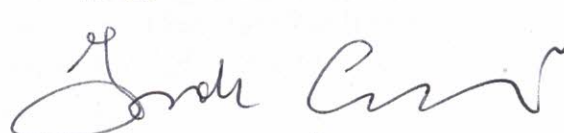
ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle altre Leggi vigenti in materia.

ART. 17 - (Consorti /Coordinamenti)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi o relazionarsi con altre associazioni locali, nazionali, internazionali e istituire sedi secondarie o rappresentanze in località diverse da quelle della propria sede sociale, su approvazione dell'Assemblea.

7 giugno 7 luglio 2022

Le Presidente

 June Lucce